



**Procedura del Sistema di segnalazione
delle violazioni in materia di *Whistleblowing***

Sommario

1. Glossario	3
2. Riferimenti normativi	4
3. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo	5
4. Segnalazione interna	6
4.1. <i>Canale di segnalazione interna</i>	6
4.2. <i>Gestione della segnalazione</i>	7
4.3. <i>Segnalazioni anonime</i>	9
5. La riservatezza dei dati	9
6. La tutela del Segnalante	10

1. Glossario

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità con il potere di gestione delle segnalazioni esterne e di applicazione delle sanzioni.
- **Canali per le segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare le segnalazioni.
- **Codice in materia di protezione dei dati personali** o **Codice Privacy:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Decreto Whistleblowing:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
- **GDPR:** Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
- **Gestore Whistleblowing** o **Istruttore:** persona fisica interna all'impresa, ufficio interno ad essa o soggetto esterno, dotato di autonomia e adeguatamente formato, cui la Società affida la gestione del canale di segnalazione interna dalla medesima istituito, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del Decreto *Whistleblowing*;
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza** o **OdV:** organismo di controllo, di natura monocratica, preposto da 030Fer S.r.l. alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nonché al relativo aggiornamento.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione: il licenziamento o la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale del Segnalante, avente ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il Segnalante stesso è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.
- **Segnalante:** soggetto che effettua una Segnalazione appartenente ad una delle categorie individuate dall'art. 3 del Decreto *Whistleblowing*. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche: quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
- **Whistleblowing:** segnalazione effettuata in merito ad una violazione (incluso il fondato sospetto della commissione della medesima) che può essere presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società.

2. Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Ai sensi dell'art. 6 co. 2 - bis, i Modelli 231 prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del co. 2 lett. e).
- **Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196**, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (Codice Privacy);
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio 2018;
- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, n. 2019/1937**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (Decreto Whistleblowing); in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937. Il decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina delle modalità di segnalazione (*Whistleblowing*), incluse le relative tutele, di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

3. Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Con riguardo ai soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, occorre evidenziare che la succitata direttiva UE estende il concetto di *whistleblower* fino a ricomprendervi tutti i "segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo" indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'ente (art. 4).

A titolo esemplificativo, pertanto, possono fare una segnalazione: i lavoratori dipendenti autonomi, i dipendenti e collaboratori dei fornitori della società, i liberi professionisti, i consulenti, i collaboratori, i volontari e tirocinanti.

Per violazione segnalabile ai sensi della presente procedura si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione che consiste in:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, escluse violazioni al Codice Etico aziendale;
- b. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - I. appalti pubblici;
 - II. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - III. sicurezza e conformità dei prodotti (alle norme imperative loro applicabili);
 - IV. sicurezza dei trasporti;
 - V. tutela dell'ambiente;
 - VI. radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - VII. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - VIII. salute pubblica;
 - IX. protezione dei consumatori;
 - X. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- d. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le norme in tema antitrust e aiuti di stato);
- e. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori sopra indicati.

Per le sole violazioni del Codice Etico Aziendale è possibile effettuare una segnalazione tramite l'indirizzo mail: odv@030fer.com

Tale canale di segnalazione all'ODV è sempre utilizzabile da chiunque in alternativa al canale di segnalazione interno disciplinato dalla presente procedura; tuttavia, il canale interno attivato conformemente al D.lgs. 24/2023 attraverso la piattaforma *GlobaLeaks* è l'unico rispondente ai requisiti imposti dal menzionato decreto.

4. Segnalazione interna

4.1. Canale di segnalazione interna

Per la ricezione delle segnalazioni, 030Fer S.r.l. utilizza i seguenti canali interni:

- a. **Segnalazione online** tramite la piattaforma informatica **GlobaLeaks**;
- b. **Segnalazione orale** telefonando il lunedì e il venerdì alle ore 12.00 al numero 030/2620655;
- c. **Incontro diretto e riservato con il Gestore del canale di segnalazione interna** presso la sede di via Padana Superiore 74 25080 Mazzano – Brescia prenotando un appuntamento telefonando il lunedì e il venerdì alle ore 12.00 al numero 030/2620655.

Nel primo caso (a) il segnalante si accredita sulla piattaforma informatica accessibile tramite il link dedicato, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni.

La segnalazione online, per essere effettuata, deve rispettare i seguenti passaggi:

- 1) scaricare il browser di cui al seguente indirizzo <https://www.torproject.org/it/download/>
- 2) inserire nella barra di ricerca di Torproject il link <http://yz4yztuero42b7as2njnozdkzdstzieiiukieeyl7cjncropd5dzbgad.onion>
- 3) compilare il form che appare in schermata, dopo aver selezionato "invia una segnalazione"
- 4) salvare la ricevuta di avvenuta segnalazione (codice numerico di 16 cifre) per verificare lo stato di avanzamento o fornire eventuali integrazioni in un secondo momento

La piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il "Questionario di segnalazione".

A seguito dell'inoltro della segnalazione, l'autore riceve dal sistema un codice identificativo di 16 cifre utile per i successivi accessi. I dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al Gestore.

Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto.

Le segnalazioni inoltrate con le modalità sopra elencate alla lettera (a) vengono protocollate in modalità riservata e salvate, insieme ai successivi atti connessi, in un fascicolo (riservato) consultabile dal Gestore.

La segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente all'Istruttore della pratica e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione venga effettuata in forma orale **(b)**, il segnalante dovrà contattare l'istruttore il lunedì e il venerdì alle ore 12.00 tramite il numero 030/2620655.

Al momento della ricezione della segnalazione, l'istruttore avrà il compito di aprire una segnalazione sulla piattaforma informatica per nome e conto del segnalante al quale saranno forniti un link ed il codice identificativo di 16 cifre utili per i successivi accessi.

Qualora la segnalazione voglia essere resa tramite incontro diretto **(c)**, il segnalante potrà, in un tempo ragionevole, fissare un appuntamento presso la sede di via Padana Superiore 74 25080 Mazzano – Brescia, telefonando il lunedì e il venerdì alle ore 12.00 al numero 030/2620655.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (che dovrà avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) il Gestore avrà sempre il compito di aprire una segnalazione sulla piattaforma per nome e conto del segnalante come sopra descritto.

4.2. Gestione della segnalazione

La segnalazione è acquisita dal Gestore, il quale:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione, rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro **90 giorni** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore procede preliminarmente a valutare la sussistenza dei presupposti di procedibilità e dei requisiti di ammissibilità.

Procedibilità: il Gestore verifica che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione (presupposto soggettivo) e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 24/23 (presupposto oggettivo).

Ammissibilità: in caso di sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, il Gestore procede alla verifica dell'ammissibilità della segnalazione.

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata dal Gestore per i seguenti motivi:

- a) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- b) manifesta infondatezza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni. Nel caso di cui alla lett. c), il Gestore, ve quanto enunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al Segnalante elementi integrativi.

In caso di procedibilità ed ammissibilità della segnalazione, invece, il Gestore Whistleblowing avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Le indagini devono essere svolte nella massima riservatezza ad ogni livello, dal ricevimento della segnalazione alla conclusione della procedura. La riservatezza si applica ai fatti oggetto di indagine, alla/e persona/e coinvolta/e e/o menzionata/e, all'oggetto della segnalazione, al procedimento seguito, ai materiali e alle informazioni raccolte e ai risultati della procedura. Tutti coloro che sono coinvolti nell'indagine sono tenuti a non diffondere alcuna informazione alle persone che non siano direttamente coinvolte nell'indagine stessa.

Il procedimento adottato dalla Società garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, in conformità con quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il Gestore e ogni altro soggetto coinvolto nel processo hanno l'obbligo di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del Segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Il Gestore archivia la segnalazione, tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione quando:

- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far sospettare che la violazione segnalata si sia effettivamente verificata;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di precedenti segnalazioni effettuate secondo la presente procedura;
- il Segnalante abbia omissso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, il Gestore:

- identifica, di concerto con ogni altra funzione competente, le eventuali misure correttive da attuare (interventi su processi, procedure o presidi di controllo) e le relative tempistiche;

- invia le evidenze raccolte ai soggetti preposti ai provvedimenti decisionali, per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare;
- nel caso di violazioni di particolare gravità, trasmette immediatamente le evidenze all'Organo Amministrativo.

Riscontro al Segnalante:

Entro 90 giorni dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, il Gestore Whistleblowing fornisce riscontro al segnalante, comunicando:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere. In tal caso, il Gestore Whistleblowing comunicherà al segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

Il Gestore Garantisce:

- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica, nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi informatici, assicurando adeguati livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione dei dati inerenti alle segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, e l'utilizzo degli stessi coerentemente con le finalità per le quali questi sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

4.3. Segnalazioni anonime

Con riguardo alle segnalazioni anonime, saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

5. La riservatezza dei dati

Le informazioni e ogni altro dato personale acquisiti in applicazione della presente procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto degli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. n. 24/2023, del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali. Nell'apposita sezione ("*Whistleblowing - Informativa*") del sito Internet della Società, viene resa disponibile una specifica informativa in materia di protezione dei dati personali trattati in applicazione della presente procedura.

In particolare, i dati personali trattati ai fini delle presenti regole devono essere:

- limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la relativa gestione;
- trattati lecitamente e secondo correttezza;

- conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi di procedimenti giudiziari avviati o in corso o richieste differenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

6. La tutela del Segnalante

030Fer S.r.l. tutela adeguatamente il Segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione, in un clima di rispetto della dignità dello stesso.

In particolare, la Società tutela i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del decreto *Whistleblowing*:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante (e degli altri soggetti tutelati dal D.lgs. n. 24/2023), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele previste dal Decreto;
- il sistema disciplinare interno previsto dal Modello 231 si applica qualora: siano violati gli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante (e degli altri soggetti tutelati dal D.lgs. n. 231/01) o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi; sia ostacolato l'invio di una segnalazione; non vengano effettuate attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute; siano presentate segnalazioni false con dolo e colpa grave (cfr. Sistema disciplinare previsto nel Modello 231 della Società).

Il soggetto che ritenga di avere subito una discriminazione per avere segnalato un illecito, deve informarne il Gestore che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- all'Organo Amministrativo;
- all'Organo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti volti ad interrompere i comportamenti discriminatori e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del Dipendente autore della discriminazione.

Le tutele non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.